

Roma, 8 luglio 2025

Circolare Aggiornamento

A. REGIME RIMBORSI SPESE

La legge di bilancio 2025, ha introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2025 un nuovo regime fiscale per i rimborsi spese corrisposti ai lavoratori subordinati e ai lavoratori autonomi, tra i quali rientrano anche i lavoratori sportivi in regime di collaborazione coordinata e continuativa.

La norma prevede che devono essere pagati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito e prepagate, bancomat, etc.) le spese di vitto e alloggio, nonché le spese di viaggio e trasporto effettuate con mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, NCC), mentre nessun vincolo è previsto per le spese di viaggio effettuate con autoservizi pubblici di linea (treni, traghetti, aerei, mezzi pubblici comunali, metropolitane, etc.) che invece potranno essere sostenute anche in contanti.

Per quanto attiene i casi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare un mezzo proprio, si ritiene che anche i costi dei pedaggi autostradali debbano essere documentati attraverso mezzi di pagamento tracciabili (estratto telepass, scontrino rilasciato al casello)

Regime Fiscale:

1. Lavoratori Dipendenti e Collaboratori Coordinati e continuativi

I costi di cui sopra, se opportunamente documentati e sostenuti con strumenti di pagamento tracciabili, non concorreranno alla determinazione del reddito imponibile del percettore e potranno essere portati in detrazione dal datore di lavoro e dal committente, sia ai fini IRES che IRAP.

In caso contrario rientreranno nella base imponibile del percettore (sia ai fini delle Imposte Dirette che ai fini INPS) costituendo parte della retribuzione, mentre non potranno essere portati in detrazione da parte del datore di lavoro.

2. Lavoratori Autonomi

Per i lavoratori autonomi è invece previsto che i costi addebitati in fattura al committente, qualora sostenuti con strumenti tracciabili, non rientrano nella base imponibile Irpef, pertanto su tale importo non dovrà essere applicata la ritenuta d'acconto del 20%. Rientreranno in ogni caso nella base imponibile ai fini IVA e pertanto sugli stessi dovrà essere applicata la ritenuta previdenziale.

Pertanto, il datore di lavoro e/o il committente, sarà tenuto a verificare con attenzione le modalità di pagamento delle spese sostenute e conservare la documentazione attestante non solo la spesa ma anche la tipologia di pagamento.

DECRETO-LEGGE 17 giugno 2025, n. 84

Il Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84, entrato in vigore il 18 giugno scorso, ha limitato l'obbligo di tracciabilità alle spese sostenute nel territorio dello Stato, eliminando tale vincolo per le spese sostenute in occasione di trasferte all'estero.

Pertanto, le spese di vitto e alloggio, nonché le spese di viaggio e trasporto sostenute dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori (tecnici, dirigenti, atleti) per trasferte fuori dal territorio dello Stato Italiano potranno essere rimborsate senza alcun vincolo anche se sostenute in contanti.

B. PREMI

L'Agenzia delle Entrate con la recente risposta alla istanza di consulenza giuridica formulata dalla Federazione Italiana Sport Equestri, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, dei premi corrisposti ad atleti e tecnici operanti nell'area del dilettantismo per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche.

Applicazione ritenuta a titolo di imposta

La ritenuta a titolo di imposta del 20%, in base del combinato disposto dell'art. 36 quater del d.Lgs 36/21 e dell'art. 30, co. 2, DPR 600/73 può essere applicata unicamente ai premi corrisposti ad atleti e tecnici dilettanti in occasione di risultati ottenuti nelle competizioni sportive nazionali e internazionali nonché per la partecipazione ai raduni delle squadre nazionali in occasione di manifestazioni sportive nazionali e internazionali.

In tali casi sarà necessaria una specifica delibera del Consiglio Federale che determini l'entità del premio verificando che l'attinenza alle manifestazioni sportive indicate dalla norma.

Anche per gli atleti e i tecnici, fiscalmente non residenti in Italia, sarà applicabile la ritenuta a titolo di imposta del 20%, salvo i casi di convenzioni contro le doppie imposizioni.

Applicazione ritenuta a titolo di acconto

Nel caso in cui il premio sia corrisposto ad un soggetto legato all'ente erogante da un contratto di lavoro sportivo (lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi) si ritiene che lo stesso costituisca una quota aggiuntiva del compenso concordato a fronte del raggiungimento di determinati risultati sportivi connessi agli impegni assunti.

In tale caso il premio costituirà una parte variabile della retribuzione, e come tale andrà assoggettato al medesimo trattamento fiscale previsto per la parte "fissa" del compenso.

La qualifica ai fini reddituali (lavoro autonomo, subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa), dovrà essere effettuata in base al tipo di contratto di lavoro che lega l'atleta o il tecnico dilettante all'ente sportivo erogante (FSN, DSA, EPS, ASD, SSD), applicando ai fini reddituali e previdenziali le disposizioni previste per i contratti di lavoro sportivo.

Nel caso, infine, di rapporti di lavoro autonomo, il premio, costituendo parte del compenso dovrà essere assoggettato a IVA, qualora il collaboratore operi in regime ordinario

A tal fine l'Agenzia richiama quanto sancito dalla Corte di Giustizia Europea, precisando che si configura una operazione imponibile quando esista un nesso diretto fra il servizio prestato e il controvalore ricevuto.

Pertanto, nei casi in cui il soggetto erogante e il soggetto percipiente siano legati da un contratto di lavoro autonomo e il premio rappresenti il corrispettivo aggiuntivo della prestazione al raggiungimento

di determinati risultati, le somme erogate rappresenteranno parte del compenso e, come tali saranno assoggettate ad IVA.

C. DIPARTIMENTO DELLO SPORT – VERIFICHE RASD

Con nota del 23 giugno scorso il Dipartimento Per Lo Sport ha comunicato di aver avviato le attività di controllo finalizzate a verificare che le asd e ssd siano in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 36/21 e 39/21 per mantenere l'iscrizione nel RASD.

Al fine di non incorrere nel rischio di cancellazione dal registro sarà opportuno che ciascuna affiliata verifichi il rispetto dei requisiti ed in particolare:

- Conformità dello Statuto alle disposizioni del D.Lgs. 36/21;
- Adozione modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal [decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#) o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
- Inserimento nel registro delle attività sportive, didattiche e formative svolte dall'affiliata;
- Accredito del legale rappresentante nel registro
- Inserimento nel RASD dei dati aggiornati relativamente alla sede legale, membri consiglio direttivo, legale rappresentante.

Dott. Andrea Mancino

